



Sent. n. 15/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37389** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XX**, nato a **XX**, il **XX**, residente a **XX**, alla **XX**, codice fiscale **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Vecchio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Lecce, alla Via G. Garibaldi, n. 43;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'I.N.P.S. in Bari, alla Via Putignani, n. 108.

Oggetto: diritto al riscatto di periodi di servizio ai fini pensionistici ex art. 5 D.Lgs. 165/1997.

Visto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024, l'Avv. Corrado Vecchio per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 14 giugno 2023, il Sig. **XX** ha impugnato il provvedimento con cui l'I.N.P.S. ha respinto la domanda di riscatto oneroso dei periodi di servizio militare da egli prestato entro il 1995.

Deduce il ricorrente:

i) di prestare servizio in qualità di Luogotenente dell'Aeronautica Militare Italiana presso il 61° Stormo di Galatina (LE);

ii) di aver chiesto all'I.N.P.S., con formale istanza del 29 novembre 2022, il riscatto a titolo oneroso del servizio militare prestato entro l'anno 1995, al fine di ottenere gli aumenti (c.d. "maggiorazioni") dei periodi di servizio ivi indicati, entro il limite massimo di cinque anni, previsti anche ai fini pensionistici dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997;

iii) che il riscatto richiesto riguarda il servizio prestato continuativamente dal 13 ottobre 1986 sino al 31 dicembre 1995 (oltre nove anni) e da diritto a circa 1 anno e 9 mesi da riscattare (1/5);

iv) che, con provvedimento del 22 maggio 2023 (prot. n. **XX**), l'I.N.P.S. ha respinto la domanda di riscatto.

Il Sig. **XX** ha, quindi, chiesto di: *"- accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto, ove occorra, annullare o disapplicare i provvedimenti impugnati; - dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dall'Inps il riscatto ai fini pensionistici delle maggiorazioni, ex art. 5 del D. Lgs. n 165 del 1997, per i servizi lavorativi prestati entro l'anno 1995, complessivamente pari a 1 anno e 9 mesi circa, (1/5 di anni 9, mesi 2 e gg.17 di servizio), con relativa condanna dell'Istituto Previdenziale; - condannare l'Inps al pagamento*

delle spese e competenze del giudizio, tenuto conto della pervicace persistenza del comportamento illegittimo dell'Inps pur in presenza della chiara previsione di legge e di un orientamento contrario [ormai] pacifico e consolidato. Come peraltro già avvenuto con diverse sentenze innanzi richiamate, anche di Codesta On.le Corte”.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 24 novembre 2023, nella quale ha eccepito l'infondatezza della domanda di riscatto di cui all'art. 5 D.Lgs. 165/1997 sul rilievo per cui, alla data di presentazione della relativa istanza, l'odierno ricorrente aveva già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni - indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime - ed ha, in merito, richiamato il punto n. 5 della circolare I.N.P.S. n. 119 del 2018 nonché l'art. 5 D.Lgs. 165/1997.

L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- *nel merito, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; - spese rifuse”.*

3. All'udienza del 5 dicembre 2023, questo Giudice ha assegnato termine al ricorrente per il deposito del suo stato matricolare.

4. In data 18 dicembre 2023, la difesa del ricorrente ha depositato copia dello stato di servizio e dell'attestato di servizio del Sig. **XX**.

5. All'udienza del 9 gennaio 2024, l'Avv. Corrado Vecchio si è riportato al ricorso introduttivo ed ha invocato l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente, mentre l'Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata alla memoria difensiva, invocando il rigetto del ricorso.

- l'art. 7, comma 3, D. Lgs. 165/1997, “[...] nel contesto delle disposizioni transitorie emanate dal legislatore per governare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i 5 anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in rassegna (31.12.1997), sono riconosciuti validi ai fini pensionistici; “ne discende quale diretto corollario, secondo una esegesi sistematica e teleologica, che lo spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei 5 anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997, e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei 5 anni” (C. conti, Sez. Piemonte, sent. n. 249/2019)” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 14 gennaio 2022, n. 21).

Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei conti, “[...] non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa [...] mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato,

la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui "L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995", così che il calcolo dell'onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l'esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l'art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l'art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell'indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto. [...] Va da sé che i periodi

eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.01.1998 comunque

non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto

dall'art.7 comma 1 del d.lgs.165/1997" (v. Corte dei conti, II^a Sez. Giur.

App., 5 luglio 2021, n. 223).

Nel caso di specie, dal prospetto dei periodi di servizio depositato

dall'I.N.P.S. consta la prestazione - da parte del Sig. **XX** - del servizio

militare in un arco temporale che comprende quello intercorrente tra il 13

ottobre 1986 ed il 31 dicembre 1995, invocato ai fini della maggiorazione ex

art. 5 D.Lgs. 165/1997 per l'attività svolta *pro tempore*.

Considerato che il periodo innanzi citato afferisce ad attività di servizio

svolta precedentemente alla data del 31 dicembre 1997, il Sig. **XX** ha

maturato il diritto al riscatto oneroso degli stessi per la maggiorazione

prevista dall'art. 5 D.Lgs. 165/1997 ai fini pensionistici.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - secondo i criteri

ed i (derogabili) parametri previsti dal D.M. 55/2014 ss.mm.ii. nonché

tenendo conto del valore della domanda, del grado di complessità delle

questioni giuridiche trattate e del numero di scritti difensivi depositati - nella

misura di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali (15%), I.v.a. e

C.p.a.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.

37389, proposto dal Sig. **XX**, così provvede:

1) dichiara la riscattabilità - per la maggiorazione prevista dall'art. 5 D.Lgs.

165/1997 ai fini pensionistici - del servizio prestato dal ricorrente dal 13

